



# **Labour Alert**

***TFR e Fondo di tesoreria: nuove regole***

La Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha modificato la normativa che regola la soglia dimensionale che obbliga il versamento del TFR che rimane in azienda al Fondo tesoreria costituito presso l'Inps: a partire dal 1° gennaio 2026 l'obbligo di versamento deve essere verificato in base alla dimensione occupazionale del datore di lavoro che rileva non soltanto in riferimento al primo anno di attività, ma anche rispetto all'incremento del numero dei lavoratori eventualmente intervenuto negli anni successivi.

Nella Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 l'Inps ha fornito le prime indicazioni amministrative, che di seguito si riassumono.

### **Ambito di applicazione**

La disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori per i quali trova applicazione l'articolo 2120 del Codice Civile ai fini del TFR, ovvero tutti i **datori di lavoro privati**, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

Il datore di lavoro interessato dovrà provvedere al **versamento** del TFR al **Fondo di tesoreria** per i lavoratori di prima assunzione che entro 60 giorni hanno manifestato la volontà di mantenere il **TFR in azienda** e per tutti i lavoratori non di prima assunzione e non aderenti a forme pensionistiche complementari.

L'obbligo di versamento per i datori di lavoro coinvolti per la prima volta dall'obbligo nel 2026 riguarda esclusivamente il **TFR maturando** e non quello maturato negli anni precedenti, che rimane accantonato in azienda.

### **Determinazione del requisito dimensionale**

La norma in vigore fino al 31 dicembre 2025 cristallizzava l'obbligo dell'adempimento al requisito del numero medio di 50 addetti al 31 dicembre 2006, per le aziende già in attività a quella data, oppure alla media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio attività, per le aziende che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2006; nessuna rilevanza aveva il raggiungimento della soglia di 50 lavoratori in un esercizio successivo.

A seguito della modifica normativa, **dal 1° gennaio 2026** il requisito dimensionale si determina sulla base della **media annuale** dei lavoratori in forza nell'**anno civile** (cioè il periodo 01/01-31/12) **precedente** rispetto all'anno del periodo di paga considerato, e precisamente 60 addetti nel periodo 2026-2027; 50 addetti nel periodo dal 2028 al 2031; 40 addetti a decorrere dal 2032.

Negli anni **2026 e 2027** sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria Inps i datori di lavoro che nel 2025 hanno raggiunto o nel 2026 raggiungeranno la soglia dimensionale dei **60 addetti**.

Negli anni **dal 2028 al 2031** sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria Inps i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 2027 e il 2030 raggiungeranno la soglia dimensionale dei **50 addetti**.

**Dall'anno 2032** e negli anni successivi sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria Inps i datori di lavoro che nel 2031 e negli anni successivi raggiungeranno la soglia dimensionale dei **40 addetti**.

Eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull'obbligo di versamento.

Importante precisazione è stata resa dall'Inps in merito all'obbligo di versamento nell'**anno di costituzione**, in cui continua ad applicarsi il requisito del raggiungimento della media di **50 dipendenti** nell'anno di inizio dell'attività.

Quindi, qualora nel primo anno di attività (ad esempio, 2026) non sia stata raggiunta la soglia dei 50 addetti, a decorrere dal secondo anno (continuando l'esempio, 2027) si dovrà applicare la nuova regola verificando la soglia dimensionale dell'anno civile precedente con decorrenza dell'obbligo dall'anno successivo a quello in cui è stato raggiunto il limite dimensionale minimo.

L'Istituto precisa che, relativamente al primo anno di applicazione della novella (2026), il nuovo obbligo contributivo trova applicazione per i datori di lavoro in attività nell'anno 2024.

Per il **calcolo della media** dimensionale si computano **tutti i lavoratori dipendenti** a prescindere dalla tipologia contrattuale (tempo determinato, stagionale, apprendistato, intermittente, domicilio, ecc.) e dall'assenza del lavoratore, sempre che, in sua sostituzione, non sia stato assunto un altro lavoratore (in caso contrario computerà il sostituto); i part time si contano in **proporzione** all'orario di lavoro.

### **Modalità di versamento**

Il versamento delle quote di TFR al Fondo di tesoreria, determinate secondo quanto ordinariamente previsto dall'articolo 2120 del Codice Civile, avviene **mensilmente**, con le medesime modalità e nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria; quindi, entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota di TFR maturata.

Il versamento delle quote arretrate deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare, cioè entro il 16 maggio 2026.

16 febbraio 2026



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40  
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B  
00187 – Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7  
26900 – Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO

Via Felice Cavallotti, 13  
26841 – Casalpusterlengo (LO)

[info@gesam.eu](mailto:info@gesam.eu)

[www.gesam.eu](http://www.gesam.eu)